

DELIBERAZIONE N. 851 DEL 31/10/2007

Oggetto: Approvazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 14 luglio 2003, n.19, del programma operativo triennale per il diritto al lavoro delle persone disabili.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al lavoro pari opportunità e politiche giovanili di concerto con l'Assessore alle Politiche Sociali;

VISTA La legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2007";

VISTA La legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 "Disciplina delle cooperative sociali" e successive modificazioni e/o integrazioni;

VISTA La legge regionale 7 agosto 1998, n.38 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro" e successive modificazioni e/o integrazioni;

VISTA La legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

VISTA La legge regionale 22 Luglio 2002, n. 21 (Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell'ambito di politiche attive del lavoro) e successive modificazioni e/o integrazioni;

VISTO l'art. 5 comma 2 lettera b) della succitata L.R. n. 21/2002 che, in particolare, prevede che al Fondo regionale per la stabilizzazione occupazionale possano essere destinate anche risorse provenienti da fondazioni, enti e soggetti comunque interessati;

VISTA La legge regionale 21 luglio 2003, n. 19 (Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro) Abrogazione dell'articolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n.10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001) e successive modificazioni e/o integrazioni;

VISTO L'articolo 4, della l.r. 19/2003 che, in particolare, prevede che la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, di concerto con l'Assessore competente in materia di servizi sociali, approvi, ogni triennio, il programma operativo per il diritto al lavoro delle persone disabili, sentito il Comitato per la gestione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 5, comma 3, ed il Comitato regionale per il diritto al lavoro di cui all'articolo 6;

VISTO l'articolo 4, comma 1, della l.r. 19/2003 il quale prevede che il programma operativo definisca:

- a) le specifiche azioni e misure da sostenere ed incentivare nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 3;
- b) la natura, l'ammontare, le modalità dei criteri di concessione delle risorse da destinare al finanziamento degli interventi di cui alla lettera a), nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato;
- c) i soggetti attuatori e beneficiari degli interventi di cui all'articolo 3, in conformità alla vigente normativa statale di riparto delle funzioni e dei compiti amministrativi fra regioni ed enti locali in materia di lavoro, formazione, sanità e servizi sociali;
- d) i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di competenza regionali previsti dalla l.68/1999, con particolare riferimento alla ripartizione delle risorse del fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili ed alle convenzioni di integrazione lavorativa.

VISTO L'articolo 4, comma 2, della l.r.19/2003 il quale stabilisce che il programma operativo venga redatto nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) integrazione fra i servizi per l'impiego, i servizi sociali e sanitari territoriali, le attività formative, le azioni di supporto e gli strumenti di politica attiva del lavoro a sostegno dell'occupazione delle persone disabili;

- b) definizione di specifiche azioni dirette a favorire il collocamento delle persone disabili a maggiore rischio di esclusione dal mercato del lavoro in conseguenza della limitata capacità lavorativa e della particolare condizione di disabilità;
- c) individuazione di azioni e misure, inclusi specifici “progetti obiettivo”, diretti alla permanenza, all’inserimento e all’integrazione lavorativa delle persone disabili, cofinanziabili con risorse comunitarie;
- d) valorizzazione e promozione della partecipazione attiva dei destinatari degli interventi;
- e) promozione di forme di concertazione e di intesa istituzionale fra i soggetti interessati al collocamento mirato, così da favorire l’esercizio coordinato delle relative funzioni.;

VISTO l’art. 29 della l.r. 12/2000 (Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 concernente la disciplina delle cooperative sociali) e gli artt. 228 (Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 “Disciplina delle cooperative sociali” e successive modificazioni) e 229 (Fondo regionale per l’occupazione dei disabili) della l.r. 10/2001 che demandano alla Giunta Regionale la fissazione dei criteri per il finanziamento delle cooperative sociali e/o loro consorzi;

CONSIDERATO che per la realizzazione delle iniziative di cui alla presente delibera saranno utilizzate le risorse derivanti dal fondo regionale per l’occupazione dei disabili di cui alla legge regionale 21 luglio 2003, n.19 e quelle derivanti dalle leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 22 luglio 2002, n. 21 sopra citate;

VISTO Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246 (Regolamento recante modificazioni al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 in materia di assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici);

VISTO Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 gennaio 2000, n. 91 (Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68);

VISTO Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2000 (Atto di Indirizzo e Coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili a norma dell'art. 1, comma 4, legge 12 marzo 1999, n. 68);

VISTO Il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144) e successive modifiche;

VISTO Il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59);

VISTO Il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 (Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge n. 68 del 1999);

VISTA La deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 2000, n. 2261 (Regolamentazione delle modalità applicative riguardanti la procedura di concessione ai datori di lavoro della fiscalizzazione degli oneri sul costo del lavoro);

VISTO Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) come coordinato con il D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137;

VISTA La deliberazione della Giunta regionale n. 534 del 3 maggio 2002 (Articolo 13 della l. 68/1999. Regolamento delle modalità applicative riguardanti la procedura di concessione ai datori di lavoro e determinazione dei relativi limiti di disponibilità finanziaria per ciascuna provincia per l’anno 2001);

VISTO Il decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144;

VISTA La legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro);

VISTO Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO quanto espresso nell'Accordo della Conferenza Unificata del 22 febbraio 2001, tra Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Regioni, Province, Province autonome, Comuni e Comunità Montane per la definizione di linee programmatiche per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 11 della legge 68/1999;

CONSIDERATO l'Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 10 dicembre 2003 su alcuni indirizzi interpretativi relativi al d.lgs. 297/2002, contenente disposizioni modificative e correttive del d. lgs. 181/2000;

CONSIDERATA l'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 16/11/2006 in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell'art. 11 della l. n. 68/99 e dell'art. 39 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, contenente disposizioni per l'ammissione di disabili in tirocinio formativo presso le pubbliche amministrazioni;

RITENUTO Opportuno stabilire che, per la realizzazione delle attività di cui all'allegato Programma Operativo Triennale, sia utilizzato il meccanismo dei bandi "a sportello" al fine di rendere più incisiva e rapida l'azione nei confronti dei destinatari finali dell'intervento;

CONSIDERATO quanto espresso dal Comitato per la gestione del fondo regionale dei disabili di cui all'art. 5 della l.r. n. 19/2003;

CONSIDERATO quanto espresso dal Comitato diritto al lavoro dei disabili di cui all'art. 6 della l.r. n. 19/2003;

ESPERITA La procedura di concertazione con le "parti sociali";

Tutto ciò premesso all'unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che fanno parte integrante del presente provvedimento:

1. di approvare, in conformità alle premesse, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il programma operativo triennale per il diritto al lavoro delle persone disabili di cui all'"Allegato A";
2. di rimandare a successive determinazioni del direttore della Direzione Regionale Lavoro Pari Opportunità e Politiche Giovanili l'attuazione delle modalità ai fini dell'erogazione della spesa per ogni singolo intervento, secondo i criteri stabiliti nel medesimo programma operativo;
3. di disporre che i bandi relativi al Programma Operativo dei disabili siano basati sul meccanismo di bando "a sportello";
4. di utilizzare, per le iniziative di cui alla presente deliberazione, le risorse derivanti dal fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui alla legge regionale 21 luglio 2003, n.19 e quelle derivanti dalle leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 22 luglio 2002, n. 21 sopra citate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa attraverso il sito Internet www.portalavoro.regione.lazio.it.

